



**MUNICIPALITÀ 1**  
**CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO**

*Direzione Municipalità*

**ORDINANZA N° 28 del 09/09/2019**

**Oggetto:** istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in Via Arco Mirelli – proroga od n.27.

**Tipologia:** istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo.

**Strade interessate:** VIA ARCO MIRELLI

**IL DIRIGENTE**

premessso

- che Via Arco Mirelli rientra nell'elenco delle strade secondarie di competenza della Municipalità;
- che l'ANSALDO, con nota PG/2019/680051 del 08/08/19 ha richiesto nuovamente la chiusura al traffico della strada per consentire agli enti erogatori di servizi di completare le proprie opere;
- che con ordinanza n.27 del 14.08.19 si è dato corso alla richiesta di cui sopra predisponendo un dispositivo di traffico sino al 10.09.19;
- che con nota L6/EE/2301/19 del 05.09.19 ha richiesto la proroga dell'ordinanza n.27 sino al 27.09.19 a causa del rinvenimento, durante i lavori, di sottoservizi non censiti;
- che per i lavori in questione è necessario interdire il traffico veicolare;

visti

- i precedenti analoghi atti dispositivi;

ritenuto

che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti consequenziali di competenza.

Letto

il D.L. vo n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**ORDINA**

**istituire** in Via Arco Mirelli, dal giorno 11/09/19 al giorno 27/09/19,

- il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l'incrocio con Via delle Fiorentine a Chiaia e quello con Riviera di Chiaia.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dalla data di installazione della conseguente segnaletica ad opera dell'impresa che eseguirà i lavori e che dovrà garantire la presenza di proprio personale moviere.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi nulla.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

*Sottoscritta digitalmente da*  
**IL DIRETTORE**  
Arch. Giulio Aurino

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.